

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Provincia Sud Sardegna

COPIA

Ordinanza del Sindaco

N. 7 DEL 11-05-2020

Oggetto: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da Covid-19. Riapertura attività economiche sospese in ragione dell'emergenza sanitaria in atto.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Protezione Civile, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

– Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 3;

– DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

– DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

– DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

– DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

– DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;

– DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;

– DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 64 del 11 marzo 2020;

– Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

– DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;

– Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020; – Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

– Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

– Il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

RICHIAMATA integralmente l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO l'articolo 23 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20/2020, il quale dispone:

– Che, con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto di specifiche condizioni enunciate nei punti dalla lettera a) alla lettera e) dello stesso articolo;

– Che ai fini dell'applicazione dello stesso articolo, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020, il parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t), rilevato per ciascun Comune della Sardegna.

I Sindaci, che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi di cui allo stesso articolo 23, sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti. Qualora il numero R_t (R con t) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, i Sindaci dovranno immediatamente revocare la propria ordinanza, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente;

DATO ATTO che in questo Comune non sono stati accertati contagi da Covid-19, tali da non consentire statisticamente la determinazione dell'indicatore Rt (R con t) come indicato nella pubblicazione sulla home-page del sito della Regione Autonoma della Sardegna in data 08.05.2020;

PRECISATO che la riapertura anticipata viene stabilita allo scopo di dare sostegno alle attività produttive e ripristinando i servizi in favore della popolazione, sulla base di valutazioni di opportunità e ragionevolezza da intendersi già effettuate nella richiamata ordinanza regionale, per la cui concreta applicazione vengono demandate alle autorità amministrative locali le conseguenti considerazioni circa la sussistenza delle condizioni applicative pratiche, pur con tutte le prescrizioni e condotte necessarie a scongiurare il pericolo della diffusione del contagio;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto con Ordinanza n. 20 del 02.05.2020, emanata dal Presidente della Regione Sardegna, nonché con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

RITENUTO che, avuto riguardo allo specifico e peculiare contesto Regionale e, in particolare, di quello del Comune di Siurgus Donigala dove non risultano casi di positività da SARS-CoV-2, sia compatibile con le esigenze di tutela della salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio comunale, di prevedere, in via progressiva e graduale, l'allentamento delle misure restrittive attualmente in essere, ferma restando la necessità di adeguare immediatamente le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini, per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19, in base alle mutate condizioni epidemiologiche, che dovessero intervenire a livello locale e, in ogni caso, alla variazione in aumento del parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t), oltre il valore di 0,5;

TENUTO CONTO delle misure restrittive in vigore a livello statale e regionale, che disciplinano gli spostamenti delle persone fuori dal comune di residenza, al fine di limitare numericamente la circolazione delle persone, contenendo così il rischio di diffusione del contagio da Covid-19. Tali misure prevedono infatti, che è consentito spostarsi da un Comune all'altro, all'interno della propria regione, solo per motivi di salute, lavoro e necessità, nonché per far visita ai congiunti e per altri casi specificamente elencati. Non risulta invece consentito, recarsi in altri comuni, per usufruire di servizi alla persona. Tali limitazioni consentono di ritenere che gli effetti della presente ordinanza siano circoscritti all'interno dei confini comunali e che, pertanto, il potere ordinatorio riconosciuto in capo al Sindaco possa essere esercitato;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover consentire, con decorrenza 12 maggio 2020:

➤ **La riapertura delle attività inerenti servizi alla persona** quali parrucchiere, acconciatore, barbiere, estetista e tatuatore;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, a far data dall'12 maggio 2020, è consentita la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona, contemplate nell'articolo 23 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 2 maggio 2020, ovvero:

1. L'apertura delle attività inerenti i servizi alla persona, quali i saloni di parrucchieri ed estetisti, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a) L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
 - b) Il personale e i clienti, prima dell'accesso al luogo di lavoro, si sottoporrà al controllo della temperatura corporea mediante termometro ad infrarossi. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e la persona interessata verrà invitata a chiamare il medico di famiglia e/o l'Autorità sanitaria.. La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire garantendo la tutela della privacy. A tal fine, si rileverà la temperatura senza registrare il dato acquisito: è possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali.
 - c) Il personale (lo stesso titolare, se addetto all'attività, e/o i dipendenti) ha l'obbligo permanente, in ogni fase del trattamento, comprese le operazioni di cassa, di indossare la mascherina (è necessaria almeno la mascherina chirurgica; se possibile il personale indosserà la mascherina di tipo "FFP2", anche se l'utilizzo prolungato di questa tipologia di DPI può causare affaticamento).
 - d) È obbligatorio per il personale l'uso di guanti monouso, da cambiare ogni volta che si effettui un trattamento su un diverso cliente.
 - e) Nel caso dei soli trattamenti di taglio, il personale dovrà indossare anche occhiali protettivi o visiera in plexiglass.
 - f) I clienti hanno l'obbligo, all'interno dei locali dell'attività, di usare la "mascherina chirurgica": sono utilizzabili all'uopo anche mascherine prive del marchio CE, ma in tal caso previamente valutate come idonee da parte dell'Istituto superiore sanità; qualora, all'entrata, i clienti non ne fossero dotati, o fossero dotati di semplice mascherina "di comunità" (cioè mascherina monouso o lavabile in materiale multistrato idonea a fornire una adeguata barriera ma non dotata di marchio CE o attestazione dell'ISS quale mascherina chirurgica), l'idonea mascherina protettiva verrà loro fornita dall'azienda.
 - g) Le postazioni e gli strumenti di lavoro dovranno essere sanificati dopo ogni trattamento, mediante lavaggio con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successiva disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo (ad esempio la candeggina), tenendo in considerazione il tipo di materiale e l'uso, o altri detergenti professionali equivalenti.
 - h) La pulizia dei locali dovrà essere effettuata due volte al giorno, mediante uso di acqua e sapone oppure una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v.
 - i) La sanificazione periodica dei locali, compresi gli spogliatoi per il personale, dovrà avvenire settimanalmente. Dopo la pulizia effettuata come al punto precedente, si effettuerà una disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici pertinenti, e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici (va bene la candeggina, che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
 - j) I servizi igienici devono comunque essere sanificati dopo ogni utilizzo.

- k) I dispositivi coprenti per gli indumenti (camici per il personale e “coprispalle” per i clienti) dovranno essere realizzati, ove possibile, in materiale monouso o, qualora in tessuto, dovranno essere giornalmente sottoposti a lavaggio a temperatura adeguata e con prodotti igienizzanti.
 - l) All’ingresso e in corrispondenza di tutte le postazioni di lavoro, nonché vicino alla cassa, dovranno essere messe a disposizione del personale e della clientela soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
 - m) Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
2. Per quanto non espressamente stabilito e disciplinato, si rimanda alla normativa generale di carattere nazionale e regionale, nonché alle norme speciali emanate in ragione dell’emergenza sanitaria in atto.

DISPONE

– Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Siurgus Donigala e ne sia data massima diffusione;

– La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell’albo online, nel sito internet istituzionale, nonché la sua divulgazione mediante pubblicazione nelle bacheche esposte al pubblico, o tramite altri canali di diffusione mediante messaggistica;

– Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti, di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza da parte degli operatori economici e della popolazione.

– Che copia della presente ordinanza sia notificata a:

1. Agli esercizi commerciali interessati;
2. Al Prefetto UTG di - CAGLIARI;
3. Comando Stazione dei Carabinieri Siurgus Donigala ;
4. Comando Polizia Locale sede presso l’Unione dei Comuni della TREXENTA Senorbì;
5. ATS Sardegna - CAGLIARI ;
6. Assessorato Regionale Sanità – CAGLIARI

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Il Sindaco
F.to Dr. Perra Antonello

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e lo stesso è immediatamente eseguibile.

Siurgus Donigala, 11-05-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Boi Antonio